



Milano, 17/12/04  
Prot. n. 1829/2004/CT

**Incenerimento dei rifiuti: con la sentenza 2 dicembre 2004 della Corte di Giustizia Ue, Italia condannata per mancata attuazione direttiva europea**

La Corte di Giustizia europea, nella causa C-97/04, ha condannato la Repubblica italiana per la mancata adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (la data ultima di recepimento era il 28 dicembre 2002). La finalità della direttiva menzionata è quella di evitare o di limitare gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i possibili rischi per la salute umana. Perciò, ai fini di un elevato livello di protezione ambientale, è necessario predisporre e mantenere condizioni di funzionamento, requisiti tecnici e valori limite di emissione rigorosi per questi impianti, attraverso specifiche prescrizioni e condizioni di esercizio.

E' utile ricordare che, dalla direttiva 2000/76/CE, per impianto di incenerimento si intende "qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione"; l'impianto di coincenerimento consta invece in "qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento. La definizione include il sito e l'insieme dell'impianto di incenerimento...".

*Cristian Tolettini*

Settore Ambiente  
Segreteria Politica Federale  
[ctolettini@leganord.org](mailto:ctolettini@leganord.org)

## **Corte di Giustizia europea (Quarta Sezione), sentenza 2 dicembre 2004 causa C-97/04 - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/76/Ce - Incenerimento dei rifiuti - Mancata attuazione**

Nella causa **C-97/04**,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 226 Ce,  
proposto il 26 febbraio 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.A. e M.K., in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,  
ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M.B., in qualità di agente, assistito dal sig. G.F., avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

La Corte (Quarta Sezione),

composta dal sig. K.L., presidente di sezione, dalla sig.ra N.C. e dal sig. E.L. (relatore), Giudici,  
avvocato generale: sig. F.G.J.

cancelliere: sig. R.G.

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,  
ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

**1.** Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/Ce, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91), o non avendogliele in ogni caso comunicate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

**2.** L'articolo 21, n. 1, della direttiva 2000/76 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro il 28 dicembre 2002 e che ne informino immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla detta direttiva o devono essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento devono essere decise dagli Stati membri.

**3.** Non essendo stata informata delle misure adottate per assicurare l'attuazione della direttiva 2000/76 nel diritto italiano nel termine previsto dalla detta direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni, il 7 luglio 2003, la Commissione ha emesso un parere motivato, chiedendo a tale Stato membro di adottare i provvedimenti necessari a conformarsi ad esso entro due mesi a decorrere dalla sua notificazione.

**4.** Nella loro risposta del 25 settembre 2003, le autorità italiane hanno informato la Commissione che l'attuazione della direttiva 2000/76 aveva comportato un certo ritardo, ma che detta attuazione poteva essere completata molto presto. Non avendo ricevuto in seguito alcuna comunicazione da parte del Governo italiano, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

**5.** Nel caso di specie è assodato che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, i provvedimenti diretti ad assicurare l'attuazione della direttiva 2000/76 nell'ordinamento giuridico italiano non erano stati adottati.

**6.** Pertanto il ricorso proposto dalla Commissione si deve considerare fondato.

**7.** Conseguentemente occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/76, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, in particolare dell'articolo 21, n. 1, della medesima.

### **Sulle spese**

**8.** Ai sensi dell'articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

### **Per questi motivi,**

la Corte (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

**1)** La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/Ce, sull'incenerimento dei rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, in particolare dell'articolo 21, n. 1, della medesima.

**2)** La Repubblica italiana è condannata alle spese.

*(omissis)*